

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Vista la legge regionale 4 dicembre 2003, n. 24 recante "Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza" ed in particolare, il Capo II "Promozione del sistema integrato di sicurezza";

Richiamato l'art. 9 della citata L.R. n. 24/2003 che prevede:

- al comma 1 che "la Giunta regionale, ove necessario, promuove mediante le direttive previste al comma 5 l'individuazione da parte dei gestori di locali ed organizzatori di eventi aperti al pubblico, in particolare nel settore dell'intrattenimento, di referenti per la sicurezza, da essi funzionalmente dipendenti secondo la legislazione vigente";
- al comma 5 che "la Giunta regionale, al fine di assicurare l'adeguata uniformità sul territorio regionale, approva, d'intesa con la Conferenza Regione-Autonomie locali, le direttive per gli Enti locali relative alle modalità di autorizzazione all'esercizio della funzione di referente per la sicurezza, disciplinata dal presente articolo";

Preso atto della necessità di regolamentare l'attività degli operatori impegnati in attività di controllo all'interno di locali e durante l'organizzazione di eventi aperti al pubblico, in particolare nel settore dell'intrattenimento, così come da tempo da quest'ultimo sollecitato;

Ritenuto pertanto necessario definire con il presente atto le direttive per gli Enti Locali relative alle modalità di autorizzazione all'esercizio della funzione di "Referente per la Sicurezza" disciplinata dall'art. 9 della L.R. 24/2003;

Dato atto:

- del rilevante contributo offerto dal Comune di Rimini e dagli altri Enti locali della costa emiliano romagnola;

- della sostanziale adesione alla direttiva ed ai principi che la ispirano da parte delle associazioni delle imprese dell'area dell'intrattenimento così come emerso nell'incontro del 15 ottobre 2007;
- del parere positivo espresso dal Prefetto di Bologna con lettera del 15 novembre 2007 prot. 1894/12b16/Gab, con la quale ha ritenuto la direttiva "pienamente rispondente alla lettera ed allo spirito della norma in oggetto";
- dell'esame della direttiva da parte del Comitato Tecnico di Polizia Locale di cui all'art. 13 della L.R. 24/2003;

Vista inoltre la propria delibera n. 1347 del 17/09/2007 in cui sono state aggiornate le aree professionali già presenti all'interno del repertorio sul Sistema regionale delle Qualifiche e sono state implementate le qualifiche esistenti con due ulteriori qualifiche tra cui quella di "Operatore della sicurezza e tutela di beni e persone";

Considerato che nella seduta dell' 11 febbraio 2008 la Conferenza Regione-Autonomie locali ha approvato mediante parere favorevole, la direttiva in applicazione dell'art. 9, comma 5, della L.R. 24/2003 "Referenti per la Sicurezza", che regola i requisiti necessari per l'accesso alla professione ed a un corretto e uniforme svolgimento sul territorio regionale delle svariate attività di competenza;

Dato atto del parere di regolarità amministrativa espresso dal Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta, dott. Bruno Solaroli ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della propria deliberazione n. 450/2007;

Su proposta del Presidente della Giunta regionale;

A voti unanimi e palesi

D e l i b e r a

- 1) di approvare, nell'Allegato A parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, la Direttiva per gli Enti locali che definisce le modalità di autorizzazione all'esercizio della funzione di referente per la sicurezza, in applicazione dell'art. 9 della legge regionale 4 dicembre 2003, n. 24;
- 2) di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

Allegato A

Direttiva in applicazione dell'art. 9 della L.R. n. 24/2003 "Referenti per la sicurezza"

Con l'art. 9 della legge regionale 4 dicembre 2003, n. 24 (Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza) la Regione ha previsto la possibilità di promuovere "l'individuazione da parte dei gestori di locali ed organizzatori di eventi aperti al pubblico, in particolare nel settore dell'intrattenimento, di referenti per la sicurezza, da essi funzionalmente dipendenti secondo la legislazione vigente", con il compito di contribuire "all'ordinato svolgimento delle attività d'impresa, alla prevenzione dei rischi, alla mediazione dei conflitti" e di "cooperare con le polizie locali e nazionali in relazione alle rispettive competenze".

La Legge regionale prevede inoltre che l'esercizio di tale attività possa avvenire unicamente a condizione che il soggetto interessato:

- a) sia in possesso di specifica autorizzazione del Comune in cui il soggetto esercita la propria attività;
- b) non abbia subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo, non sia stato sottoposto a misure di prevenzione, non sia stato espulso dalle forze armate o dalle forze di polizia nazionali, non sia stato destituito o licenziato per giusta causa o giustificato motivo soggettivo da pubblici uffici;
- c) abbia frequentato, con profitto, specifico corso di formazione professionale disciplinato dalla Giunta regionale.

La stessa Legge regionale prevede infine che:

- a) l'autorizzazione sia richiesta congiuntamente dall'interessato e dal datore di lavoro;
- b) il Comune informi le competenti autorità provinciali di pubblica sicurezza delle autorizzazioni concesse.

Ciò premesso "al fine di assicurare l'adeguata uniformità sul territorio regionale" delle "modalità di autorizzazione all'esercizio della funzione di referente per la sicurezza" viene previsto quanto segue:

1) Premessa

Per struttura di polizia municipale si intendono, ai sensi dell'art. 21 della Legge regionale n. 24 del 2003, sia i corpi che i servizi di polizia municipale. Pertanto, qualora non sia presente un Corpo di polizia municipale, tutti i riferimenti al Comandante della struttura di polizia municipale contenuti nella presente Direttiva si intendono estesi al Responsabile del servizio.

In caso di corpi intercomunali di polizia municipale o di gestione associata del servizio di polizia municipale tra più enti locali, tutti i riferimenti al Comandante della struttura di Polizia municipale contenuti nella presente Direttiva, si intendono estesi al Comandante o al Responsabile della struttura intercomunale di Polizia municipale.

Ai fini dell'applicazione della presente Direttiva, per "datore di lavoro" si intende colui che, in qualità di gestore di locale o di organizzatore di evento aperto al pubblico, utilizza il lavoratore per lo svolgimento dell'attività di "referente per la sicurezza", a prescindere dalla tipologia contrattuale di lavoro impiegata.

2) Corsi di formazione e aggiornamento

La formazione per lo svolgimento delle attività di "referente per la sicurezza" è articolata su due livelli: il primo livello è finalizzato allo svolgimento delle attività di referente per la sicurezza come individuato dalla Legge regionale, mentre il secondo è finalizzato ad acquisire competenze aggiuntive idonee alla promozione e al mantenimento di stabili relazioni di cooperazione tra i gestori di locali o gli organizzatori di eventi aperti al pubblico e le polizie, sia di stato che locali.

Il possesso della formazione di primo livello viene riconosciuto a quanti abbiano acquisito la qualifica regionale di "Operatore della sicurezza e tutela di beni e persone" approvata con deliberazione di G.R. n. 1347 del 17/09/2007. Tale qualifica è inserita nel repertorio del Sistema Regionale delle Qualifiche.

In sede di prima applicazione della Direttiva e per un periodo massimo di tre anni dalla sua data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, la formazione di primo livello può essere acquisita anche con la partecipazione ad un corso di settantacinque ore effettive di formazione realizzato nel rispetto dei contenuti previsti in allegato (Allegato 1).

La formazione di secondo livello si acquisisce attraverso la partecipazione ad un corso di trenta ore effettive di formazione, realizzato nel rispetto dei contenuti previsti in allegato (Allegato 2) e riservato a chi abbia superato la formazione di primo livello;

Il corso di aggiornamento propedeutico al rinnovo dell'autorizzazione di cui al punto 3) si articola in trenta ore effettive di formazione da realizzarsi nel rispetto dei contenuti previsti in allegato (Allegato 3);

La formazione di primo e secondo livello e il corso di aggiornamento di cui alla presente direttiva può essere erogata esclusivamente da strutture formative accreditate dalla Regione Emilia-Romagna le quali provvederanno ad accertare la frequenza ad almeno l'85% delle ore di formazione previste, la positiva acquisizione dei relativi contenuti formativi e a rilasciare idonea attestazione secondo quanto previsto dalla normativa regionale. Tali attività di formazione sono articolate in moduli formativi di durata non superiore alle tre ore consecutive.

In sede di prima applicazione della presente Direttiva e per un periodo massimo di un anno dalla sua data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, i Comuni o le strutture formative accreditate possono dichiarare l'equivalenza tra i corsi di primo livello (Allegato 1) e/o secondo livello (Allegato 2), disciplinati dalla presente Direttiva, e precedenti attività formative, promosse dai Comuni o dalle strutture formative accreditate stesse, e rilasciare ai partecipanti, previo accertamento di positiva acquisizione dei contenuti formativi di tale attività, identica attestazione.

3) Modalità di richiesta e di rilascio dell'autorizzazione e sua validità

La richiesta di autorizzazione all'esercizio dell'attività di "referente per la sicurezza" deve essere sottoscritta

dalla persona che richiede l'autorizzazione e dal datore di lavoro in essere al momento della richiesta (con riferimento a quanti esercitano un'attività rientrante in quelle individuate al comma 1 dell'art. 9 della l.r. n. 24 del 2003) e va indirizzata al Comandante della struttura di Polizia municipale del Comune ove ha sede il locale o nel cui territorio si svolge l'attività.

In sede di prima applicazione e fino al 30 giugno 2008 la richiesta di autorizzazione può essere sottoscritta dalla persona interessata e dal datore di lavoro anche con riferimento a rapporti di lavoro successivi al 1 gennaio 2007, ancorché cessati al momento della richiesta stessa.

A tale richiesta vanno allegare due dichiarazioni sostitutive di notorietà. Con la prima il datore di lavoro dichiara la natura del rapporto di lavoro in essere, la data del suo inizio e la sua durata. Con la seconda la persona che richiede l'autorizzazione dichiara di essere nelle condizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 3 dell'art. 9 della l.r. n. 24 del 2003 e, qualora fosse già stato autorizzato all'esercizio dell'attività di "referente per la sicurezza", che la precedente autorizzazione non sia stata revocata nell'anno precedente alla data della richiesta; alla dichiarazione è allegata copia dell'attestato relativo al possesso della formazione, di primo livello e, qualora conseguito, di secondo livello. Le dichiarazioni e la documentazione a corredo della richiesta sono le medesime qualora sia lo stesso gestore o organizzatore di eventi a richiedere per sé l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di "referente per la sicurezza".

Con riferimento ai requisiti di cui alla lettera a) del comma 3 dell'art. 9 della l.r. n. 24 del 2003, si precisa che le prescritte condizioni del "non aver subito condanna a pena detentiva" e del "non essere stato sottoposto a misure di prevenzione" vengono meno anche in caso di sentenze non definitive.

Il rilascio dell'autorizzazione è disposto dal Comandante della struttura di Polizia municipale, o su suo parere qualora non sia egli stesso titolare del rilascio, entro trenta giorni dalla domanda, salvo motivati impedimenti.

L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di "referente per la sicurezza" ha validità su tutto il territorio

regionale per un periodo di tre anni dalla data di rilascio della stessa. Il possesso contemporaneo di più autorizzazioni è vietato.

Il rinnovo dell'autorizzazione avviene con le stesse modalità previste per il rilascio dell'autorizzazione; alla richiesta, che va presentata al Comune di primo rilascio, deve essere allegata copia dell'attestato relativo al positivo esito del corso di aggiornamento di cui al punto 1) e, qualora conseguito, di quella relativa al possesso della formazione di secondo livello.

4) Attività connesse e conseguenti al rilascio dell'autorizzazione

I gestori dei locali e gli organizzatori di eventi aperti al pubblico di cui al comma 1 dell'art. 9 della l.r. n. 24 del 2003 devono annotare su un Registro le persone autorizzate di cui si avvalgono per lo svolgimento dell'attività di "referente per la sicurezza".

I Comuni:

- a) adottano un Registro comunale delle persone autorizzate, anche informatico, su cui annotare le autorizzazioni, i loro rinnovi, nonché le eventuali sospensioni e revoche, secondo quanto previsto in allegato (Allegato 4);
- b) rilasciano agli interessati un tesserino di riconoscimento di "referente per la sicurezza", secondo quanto previsto in allegato (Allegato 5);
- c) comunicano al Questore le autorizzazioni rilasciate;
- d) determinano le caratteristiche e le modalità di tenuta del Registro delle persone che esercitano l'attività di "referente per la sicurezza" da parte dei gestori dei locali e degli organizzatori di eventi aperti al pubblico di cui al comma 1 dell'art. 9 della l.r. n. 24 del 2003, secondo quanto previsto in allegato (Allegato 6).

Le informazioni contenute nel Registro di cui alla lettera a) e i dati riportati nel tesserino di cui alla lettera b), se richiesti, devono essere tempestivamente comunicati dai Comuni ai Comandi di polizia municipale della Regione ed alle Autorità di pubblica sicurezza.

Il titolare dell'autorizzazione è tenuto a comunicare al Comune che l'ha rilasciata il venir meno dei requisiti soggettivi di cui alla lettera a) del comma 3 dell'art. 9

della l.r. n. 24 del 2003, per l'adozione dei provvedimenti conseguenti, e a restituire il tesserino di riconoscimento.

Gli operatori di polizia municipale durante le attività di controllo, se ne ravvisano la necessità e secondo le disposizioni ricevute, possono ritirare temporaneamente il tesserino di riconoscimento motivandone le ragioni nella relazione di servizio.

Il Comandante della struttura di Polizia municipale ove è avvenuto il ritiro deve confermare il provvedimento entro le successive 72 ore dandone comunicazione all'interessato. In caso di conferma, dispone la sospensione temporanea dell'autorizzazione o avvia le procedure per la revoca dell'autorizzazione. In caso contrario il tesserino di riconoscimento viene restituito immediatamente all'interessato.

Il provvedimento di sospensione è comunicato al Comandante della struttura di Polizia municipale del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione per essere annotato nel Registro comunale delle persone autorizzate.

Il Comandante della struttura di polizia municipale del territorio ove si è verificata l'infrazione segnala il soggetto autorizzato al Comandante della struttura di polizia municipale del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione, se diverso, al fine dell'eventuale adozione del provvedimento di revoca. Il provvedimento di revoca è adottato dal Comandante della struttura di polizia municipale, o su suo parere qualora non sia egli stesso titolare del potere di revoca. Il provvedimento di revoca è annotato nel Registro comunale delle persone autorizzate.

Una nuova autorizzazione non può essere richiesta prima che sia decorso un anno dall'eventuale revoca di precedente autorizzazione.

Gli operatori di polizia municipale devono segnalare l'omessa o irregolare tenuta del registro delle persone che esercitano l'attività di "referente per la sicurezza" da parte dei gestori dei locali e gli organizzatori di eventi aperti al pubblico di cui al comma 1 dell'art. 9 della l.r. n. 24 del 2003 al Comandante della struttura di Polizia municipale del territorio ove ha sede il locale o dove si svolge l'attività e alle competenti autorità di pubblica sicurezza.

Modalità di esercizio dell'attività

L'attività di "referente per la sicurezza" può essere espletata a condizione che:

- a) la persona autorizzata sia in possesso del relativo tesserino di riconoscimento, che deve essere mostrato agli operatori appartenenti alle Forze di polizia dello Stato o alla Polizia locale che ne facciano richiesta;
- b) l'esercizio dell'attività risulti annotato nel Registro tenuto dai gestori dei locali e dagli organizzatori di eventi aperti al pubblico di cui al comma 1 dell'art. 9 della l.r. n. 24 del 2003;
- c) la persona autorizzata sia immediatamente riconoscibile come "Referente per la sicurezza - Legge regionale dell'Emilia-Romagna n. 24/2003" - tramite indicazione ben visibile su parte integrante dell'abbigliamento.

L'attività di "referente per la sicurezza" è esercitata all'interno del locale in cui si svolge l'intrattenimento, il pubblico spettacolo, la somministrazione di alimenti o di bevande o altra attività, che, sulla base della valutazione del gestore, ne renda necessario l'esercizio.

L'attività di "referente per la sicurezza" può essere altresì esercitata negli spazi esterni al locale e adiacenti allo stesso, secondo le modalità definite dai Comuni.

ALLEGATO 1

Articolazione del percorso formativo di primo livello (75 ore) per "Referente per la sicurezza" ai sensi dell'art. 9 della LR 24/2003:

Le nuove forme del divertimento - 6 ore

- La ritualità della massa e la caratteristica del divertimento notturno
- Il divertimento degli adolescenti in fase di crescita e dei giovani adulti
- Nuovi stili di vita e di consumo dell'adolescente e del giovane adulto

Le funzioni e le attribuzioni del referente per la sicurezza - 6 ore

- Definizione del ruolo
- Modalità di esplicazione del servizio
- Inquadramento normativo del referente per la sicurezza (art. 9 L.R. 24/2003 - direttive regionali)
- Inquadramento normativo delle imprese dello spettacolo con riferimento al ruolo

Norme penali e conseguente responsabilità del Referente per la sicurezza - 6 ore

- Riferimenti normative di interesse ed elementi del processo (cenni su Codice Penale e di Procedura Penale con particolare riguardo alla responsabilità penale)
- La facoltà di arresto da parte dei privati - artt.380-383 CPP
- I reati di: violenza; vilipendio; abuso di potere; omissione di soccorso;
- La legislazione sulle armi

Collaborazione con le forze di Polizia: modalità e termini - 3 ore

- La collaborazione con la polizia municipale nel luogo di lavoro

- La collaborazione con le Forze di polizia nazionali nel luogo di lavoro

Alcol, stupefacenti, doping, Aids, M.T.S. - 6 ore

- Rischi legati all'uso e all'abuso di sostanze.
- Le droghe: nuove sostanze, nuove modalità d'uso
- L'Aids e le malattie sessualmente trasmissibili

La comunicazione interpersonale - 6 ore

- Stili comunicativi e strategie comunicative
- Contenuti e strategie di presentazione di sé
- Comunicazione verbale
- Processi di codifica e decodifica dei messaggi
- Codici e canali di comunicazione
- Comunicazione come processo sociale e funzioni della comunicazione;
- Strategie comunicative e funzione del feed-back

Le tecniche di mediazione dei conflitti - 12 ore

- Come rapportarsi con i fruitori dei locali
- Come prevenire e gestire una situazione di conflitto
- Riconoscimento precoce delle situazioni di disagio e di difficoltà (abuso di sostanze, aggressività, difficoltà interculturali, violenza sessuale agita o subita)
- Simulazione pratica di casi

Tecniche di interposizione - 9 ore

- Contenimento
- Autodifesa
- Sicurezza dei terzi

Pronto soccorso - 9 ore

- Il supporto di base delle funzioni vitali (BLS)/ Segni d'allarme dell'attacco cardiaco / La morte improvvisa / Il danno anossico cerebrale / Il BLS in situazioni particolari / Valutazione dello stato di coscienza / Apertura delle vie aeree / Presenza dell'attività respiratoria / Respirazione bocca-bocca bocca-naso / Ventilazione con mezzi aggiuntivi / Valutazione della presenza dell'attività circolatoria / Compressioni toraciche
- Simulazione pratica di casi

La partecipazione al modulo dovrà essere riconosciuta valida per la formazione richiesta al responsabile per la sicurezza ai sensi della Legge 626/96

La prevenzione incendi - 12 ore

- I processi di combustione / gli elementi e gli impianti pericolosi in azienda / i piani di emergenza / le strategie e le metodologie di intervento / procedure d'evacuazione / sistemi d'allarme / segnaletica
- La situazione di ordinarietà
 - saper effettuare i controlli per la verifica del mantenimento efficiente degli impianti di estinzione incendi all'interno dello stabilimento;
 - controllare la piena efficienza dei materiali e delle attrezzature di protezione individuale;
 - essere in grado di vigilare nei locali al fine di evitare le cause di rischio;
- La situazione d'emergenza
 - saper rendere operativi i reparti d'emergenza
 - saper fronteggiare qualunque situazione d'emergenza
 - collaborare con i VVFF che interverranno sul posto

A fronte di una prima parte teorica della durata di 4 ore, gli allievi si cimenteranno nell'applicazione pratica (simulazione) coordinata dai Vigili del Fuoco.

La partecipazione al modulo consentirà al partecipante di svolgere gli esami (scritto, orale e pratico) al fine del rilascio dell'attestato di addetto allo spegnimento del fuoco.

ALLEGATO 2

Articolazione del percorso formativo di secondo livello (30 ore) per "Referente per la sicurezza" ai sensi dell'art. 9 della LR 24/2003:

La collaborazione sistemica con la Polizia municipale - 12 ore

- Competenze
- Organizzazione
- Modelli di relazione

La collaborazione sistemica con la Polizia di Stato - 9 ore

- Competenze
- Organizzazione
- Modelli di relazione

La collaborazione sistemica con l'Arma dei carabinieri - 6 ore

- Competenze
- Organizzazione
- Modelli di relazione

La collaborazione sistemica con la Guardia di Finanza - 3 ore

- Competenze
- Organizzazione
- Modelli di relazione

ALLEGATO 3

Articolazione del percorso di aggiornamento (30 ore) per il rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di "Referente per la sicurezza" ai sensi dell'art. 9 della LR 24/2003:

Le nuove forme del divertimento - 3 ore

- Aggiornamento

Alcol, stupefacenti, doping. Aids. M.T.S. - 3 ore

- Aggiornamento

La comunicazione interpersonale - 12 ore

- Discussione di casi critici tratti dall'esperienza dei partecipanti
- Simulazione pratica di casi

Le tecniche di mediazione dei conflitti - 12 ore

- Discussione di casi critici tratti dall'esperienza dei partecipanti
- Simulazione pratica di casi

ALLEGATO 4

Informazioni da inserire necessariamente nel Registro comunale delle persone autorizzate a svolgere l'attività di "referente per la sicurezza" ai sensi dell'art. 9 della LR 24/2003:

- Numero progressivo di autorizzazione e data
- Generalità e indirizzo della persona autorizzata
- Generalità e indirizzo del datore di lavoro
- Riferimenti identificativi dell'impresa nella quale svolge l'attività
- Caratteristiche del rapporto di lavoro
- Rinnovi dell'autorizzazione
- Ritiro del Tesserino
- Sospensione dell'autorizzazione
- Revoca dell'autorizzazione

ALLEGATO 5

Informazioni da inserire necessariamente nel Tesserino di riconoscimento delle persone autorizzate a svolgere l'attività di "referente per la sicurezza" ai sensi dell'art. 9 della LR 24/2003 e prototipo di tesserino:

- Comune che ha rilasciato l'autorizzazione
- Numero e data di rilascio
- Generalità e foto della persona autorizzata
- Rinnovo dell'autorizzazione

REFERENTE PER LA SICUREZZA	
fotografia della persona autorizzata	Comune di xxxxxxxxxxxxxx
	Autorizzazione n. xxxx del xx/xx/xx
	Cognome
	Nome
	nato il a
Rinnovato in data	

REFERENTE PER LA SICUREZZA	
Legge regionale 24/2003 Aut. n. Comune di xxxxxxxxxxxxxx	

ALLEGATO 6

Caratteristiche e le modalità di tenuta del Registro delle persone che esercitano l'attività di "referente per la sicurezza":

- Il registro deve avere le caratteristiche di una agenda annuale prestampata e rilegata con non più di una giornata per ogni pagina e deve essere contrassegnato dal Comune in maniera da attestarne l'unicità.
- Ogni pagina deve essere suddivisa in riquadri ove trovino spazio in modo predefinito il nome, il cognome, il comune che ha rilasciato l'autorizzazione, il numero del tesserino di riconoscimento e la firma dei referenti per la sicurezza.
- Le informazioni di cui sopra vanno annotate giornalmente, prima dell'orario di apertura al pubblico, utilizzando in sequenza i riquadri disponibili. Sempre prima dell'orario di apertura al pubblico vanno barrati i riquadri giornalieri non utilizzati. I referenti per la sicurezza firmano al momento di inizio della loro attività.